

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca

Disposizioni, per l'anno 2026, per la concessione di contributi regionali a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati.

Bando 2026

L.R. n. 1/2019 art.6, comma 1 e 3 - L.R. n. 63/1978 articolo 50.

Istruzioni operative
(Cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli)

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. n. 1/2019, art.6, commi 1 e 3, Allegato B lettera gg).

L.R. n. 63/78 art. 50. Concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati per le esigenze della conduzione aziendale.

La D.G.R. n. 4-2697/2026/XII del 22 giugno 2026 che ha approvato le "Disposizioni, per l'anno 2026, per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati" ai sensi della L.R. n.1/2019 e della L.R. n. 63/1978, art. 50.

Il contributo regionale viene concesso sotto forma di aiuto de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, ed in specifico per quanto riguarda quest'ultimo, a quelli relativi al settore agricolo.

Il Regolamento (UE) n. 2023/2831 esclude dall'ambito di applicazione i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I (codici ATECO 2007, sezione A fino al cod. A 1.50.0 compreso) che di converso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Il Regolamento (UE) N. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019 e dal Reg. (UE) n. 2024/3118 del 10/12/2024 fissa a 50.000,00 euro nell'arco di tre anni, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore agricolo.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica non può superare l'importo di € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte rappresentate da cooperative agricole e da altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Non possono beneficiare degli aiuti:

1. le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. La regolarità è verificata d'ufficio attraverso il portale INPS-INAIL, sia in fase di ammissione che in fase di liquidazione;
2. le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Città Metropolitana di Torino, Province, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
3. le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Città Metropolitana di Torino, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
4. le imprese che rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei pagamenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità della domanda stessa e possono essere regolarizzate purché ciò avvenga prima della concessione del contributo.

L'accesso a nuovi beneficiari è stabilito nel limite di spesa di € 150.000,00 complessivi, ai quali potranno essere aggiunte le eventuali risorse non utilizzate per il rinnovo delle operazioni già ammesse con il bando 2025. Nei casi di fusione si fa fronte al maggiore contributo negli interessi con le risorse destinate ai nuovi beneficiari.

DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i capitali necessari per far fronte ai costi sostenuti nei cicli produttivi aziendali, in attesa dei conseguenti ricavi.

La spesa ammissibile a prestito di conduzione tiene conto sia dei costi di gestione sostenuti per l'attività svolta sia del tempo medio di esposizione del capitale anticipato stabilito in relazione alla durata del ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti ottenuti.

Determinazione dei costi di gestione ammissibili

In linea di massima, concorrono a costituire i costi di gestione ammissibili le seguenti voci di costo della produzione del conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio depositato, che non siano già state oggetto di altri regimi di agevolazione pubblica:

- B 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (escluso acquisti di prodotti ceduti tal quale);
- B 7) per servizi;
- B 8) per godimento di beni di terzi;
- B 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali

L'esatto ammontare dei costi di gestione ammissibili sarà comunque calcolato sulla base del dettaglio delle voci di costo sopra indicate.

Tempo medio di esposizione del capitale anticipato

Imprese di produzione

Comparto	Tempo medio di esposizione (mesi)
ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE	5
ALLEVAMENTO BOVINI DA INGRASSO	(*)
ALLEVAMENTO SUINI	7
ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO	5
ALLEVAMENTO CUNICOLO	4
FLORICOLO	10
CONDUZIONE TERRENI	6

(*) per gli allevamenti di bovini da ingrasso il tempo medio di esposizione sarà equivalente ai mesi del ciclo produttivo adottato al momento della richiesta di finanziamento.

Imprese di servizi ed altre

Comparto	Tempo massimo di esposizione (mesi)
AGROFORESTALE	10
ACQUISTO MEZZI TECNICI/SERVIZI	5
SERVIZIO MACCHINE AI SOCI	5

Imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Comparto	Tempo massimo di esposizione (mesi)
LATTE:	
• LATTE E FORMAGGI CON STAGIONATURA FINO A SEI MESI	3 6
• STAGIONATURA OLTRE 6 MESI	
CARNE	3
CEREALI	4
ORTOFRUTTA	3
VINO	5
ALTRI PRODOTTI	3/7

Spesa massima ammissibile a prestito di conduzione

La spesa massima ammissibile a prestito di conduzione è calcolata moltiplicando i costi di gestione ritenuti ammissibili per il tempo medio di esposizione dei capitali (espresso in mesi e riportato nelle sopra citate tabelle), variabile a seconda del comparto di appartenenza, diviso per dodici.

Ai fini della determinazione della spesa ammessa a prestito si dovrà tenere conto delle reali esigenze finanziarie dell'impresa richiedente e dell'ammontare dei prestiti di conduzione agevolati in essere.

Per operazioni di rinnovo dei prestiti di conduzione agevolata, la spesa massima ammissibile non può essere superiore all'importo ammesso sul bando 2025 (purché tale importo sia supportato dai dati dell'ultimo bilancio).

Tenuto conto dell'importo del prestito richiesto dai beneficiari negli ultimi tre bandi, della dotazione finanziaria e della dimensione (PMI) delle imprese destinatarie del presente bando, per le cooperative agricole e forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli l'importo del prestito ammissibile a finanziamento non potrà, in ogni caso, superare € 5.000.000,00.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

La D.G.R. n. 4-2697/2026/XII del 22 giugno 2026 ha fissato il contributo regionale nel 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nel 2,5% per quelle ubicate in zona di montagna; il tasso di contributo negli interessi non può comunque essere superiore a quello applicato dall'istituto di credito.

La procedura informatica predisposta per la presentazione delle istanze rileverà la zona altimetrica dal fascicolo aziendale (sezione "Unità produttive" – dettaglio); sarà cura del richiedente, prima della presentazione della domanda, controllare il dato risultante sul fascicolo e, se del caso, provvedere a far aggiornare/rettificare il dato.

Nessuna richiesta di rettifica della fascia altimetrica e del conseguente contributo negli interessi potrà essere accolta dopo la presentazione della domanda.

PRIORITA'

Si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), l'inoltro con modalità diverse determina la pronuncia di non ricevibilità.

I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

A) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante

con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).

B) in proprio, utilizzando il servizio “**Prestito di conduzione (NEMBO)**” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015 essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.

C) tramite delega ad un'altra persona ad operare sul servizio “**Prestito di conduzione (NEMBO)**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina: www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).

D) tramite delega ad un professionista ad operare sul servizio “**Prestito di conduzione (NEMBO)**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina: www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulisticaanagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

La domanda di sostegno deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale, con indicazione dell'Istituto di credito prescelto, della durata e dell'entità del prestito;
- copia dell'ultimo certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 D.L. 2 agosto 2002 n. 220 (solo se cooperative);
- dettaglio delle voci di costo del conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio depositato, firmato dal legale rappresentante dell'impresa richiedente che evidenzia inoltre le eventuali voci di costo già oggetto di altri regimi di agevolazione pubblica e quelle relative a prodotti ceduti tal quale;
- elenco soci dal quale risulti il conferimento, per ciascun socio, dei prodotti agricoli nell'ultima annata agraria;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto (da allegare solo se non direttamente reperibile dal Registro Imprese);

- copia dell'ultimo bilancio di esercizio (da allegare solo se non direttamente reperibile dal Registro Imprese);

Gli allegati sono trasmessi unicamente in formato pdf, utilizzando le modalità previste dalla procedura informatica.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

A seguito della trasmissione telematica della domanda avverrà automaticamente la protocollazione della stessa, tramite il protocollo SIAP, e verrà inviata la ricevuta di avvenuta consegna della domanda di sostegno alla casella di posta elettronica certificata indicata nel fascicolo aziendale del richiedente.

La presentazione delle domande da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l'Amministrazione Regionale.

Eventuale documentazione integrativa deve essere trasmessa esclusivamente in modalità informatizzata tramite il portale Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), utilizzando il servizio "Prestito di conduzione (NEMBO)", richiamando la domanda e allegando la documentazione in "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

La presentazione della domanda potrà avvenire non prima di 150 giorni dalla data di scadenza naturale del precedente prestito di conduzione agevolato.

ISTRUTTORIA ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione, annullamento e revoca delle istanze, tenuto conto delle procedure previste dalla L. n. 241/1990 s.m.i., saranno comunicati tramite PEC con le motivazioni del provvedimento e le indicazioni degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Verificata la disponibilità finanziaria, il Settore competente approverà il provvedimento di ammissione al finanziamento con il quale verrà determinato l'esatto importo del prestito di conduzione ammesso, l'importo del contributo massimo concesso in conto interessi a carico della Regione Piemonte e le eventuali prescrizioni.

La comunicazione dell'ammissione a finanziamento avverrà tramite PEC - Siap. Sarà data comunicazione anche all'istituto bancario prescelto.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile della Direzione Agricoltura e Cibo.

PERFEZIONAMENTO PRESTITO, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO

Successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro sei mesi dalla data di emissione del provvedimento di ammissione al finanziamento, l'istituto bancario prescelto eroga il

prestito di conduzione al tasso di interesse al lordo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte.

L'erogazione dell'operazione non potrà avvenire prima della naturale scadenza di un eventuale prestito di conduzione agevolato preesistente.

Ordinariamente entro dodici mesi dal perfezionamento del prestito di conduzione, il beneficiario trasmetterà, esclusivamente tramite Sistema Piemonte, apposita rendicontazione bancaria contenente le seguenti informazioni: importo e durata del prestito; tasso di interesse applicato.

Nel caso di operazioni creditizie per le quali non è possibile predeterminare il contributo negli interessi a carico regionale (ad es. aperture di credito in conto corrente, concessione di linee creditizie per anticipo su fatture ecc.) il termine di 12 mesi sopra menzionato, decorre dalla data di scadenza dell'ultima operazione creditizia interessata, per operazioni creditizie con erogazione in soluzione unica ma interessi a tasso variabile, la rendicontazione dovrà essere presentata dopo l'avvenuto pagamento dell'ultima rata di interessi.

In fase di rendicontazione, dovrà essere inoltre allegata:

- copia dei contratti relativi alle operazioni creditizie per le quali si richiede il contributo negli interessi;
- una dichiarazione riportante la data iniziale e quella finale di riferimento dell'operazione, il tasso applicato ed il contributo regionale spettante;
- per operazioni creditizie per le quali non è possibile predeterminare il contributo negli interessi a carico regionale, la documentazione bancaria allegata alla rendicontazione dovrà riportare anche i numeri debitori e i saldi per valuta.

Il contributo minimo ammesso a liquidazione è pari ad € 12,00.

Eventuale rinuncia dell'agevolazione concessa deve essere trasmessa esclusivamente in modalità informatizzata tramite il portale Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), utilizzando il servizio "Prestito di conduzione (NEMBO)".

Con determinazione dirigenziale del competente settore regionale sarà disposta l'erogazione del contributo regionale negli interessi per il tramite dell'organismo pagatore regionale (ARPEA).

Il Responsabile del procedimento (istruttoria della rendicontazione ed inserimento in elenchi di liquidazione) è individuato nel Dirigente del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile della Direzione Agricoltura e Cibo.

ESTINZIONE ANTICIPATA

In caso di estinzione del prestito di conduzione agevolato prima della sua scadenza naturale, l'impresa beneficiaria o l'istituto di credito bancario devono darne comunicazione tramite PEC al Settore Regionale Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile (sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it).

La Regione Piemonte comunicherà al beneficiario le modalità e l'importo del contributo da restituire, calcolato sulla base della durata effettiva del prestito.

Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta estinzione anticipata del prestito agevolato, il contributo concesso è interamente revocato.

In entrambi i casi il contributo da restituire sarà maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione del contributo regionale.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'Amministrazione regionale competente provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 applicando eventualmente le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato provvedimento.

Ai sensi del successivo art. 73, del sopracitato DPR n. 445/2000, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.